



## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 18**

Codice Fiscale 80063390373

Via Galliera, 74 - 40121 Bologna tel. 051/248407 - fax 051/243588  
e-mail: [boic87700q@istruzione.it](mailto:boic87700q@istruzione.it) ; [www.ic18bo.it](http://www.ic18bo.it)

Bologna, 17/09 /2020

Com. n 15

Ai docenti dell'Istituto  
Ai genitori  
Agli alunni  
Al D.S.G.A.  
Al Personale ATA

### **OGGETTO: Divieto di fumo nelle Istituzioni scolastiche**

È compito della scuola, in qualità di comunità educante, favorire l'acquisizione di comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Essa si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 , Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente: Art. 4 c 1 (Tutela della salute nelle scuole) All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

I successivi commi introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto. È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali di pertinenza dell'edificio scolastico, scale anti-incendio ed aree all'aperto compresi, anche durante l'intervallo. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservano il divieto di fumo nei locali **dove è vietato fumare** saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate ) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – I. C. San Piero Patti – Messina)

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2.000 Euro. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare . Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e/o a commerciare all'interno dell'Istituto sostanze vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico ha individuato come responsabili preposti all'applicazione del divieto i responsabili di plesso con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

Segue tutta la modulistica necessaria.

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Tiziana Rubinacci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art 3 comma 2 D. Lgs 39/93

## **AVVERTENZA**

A norma dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituzione scolastica, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l'istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

## **ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI**

A seguito dell'Intesa Stato-Regioni del 16.12.2004 si possono verificare due casi: 1. Nel caso di sanzione inflitta da organo statale o di rilevanza nazionale, la sanzione va versata allo Stato, utilizzando una di queste 3 formule, indicate nella citata Intesa Stato-Regioni: a. modulo 'F23', codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo"; il modulo viene consegnato precompilato. Il contravventore deve aggiungere soltanto le proprie generalità nel campo 4; nel campo 13, nella prima riga in alto l'importo, il totale nell'ultima riga (= identico importo) e alla fine del campo nell'apposita riga l'importo espresso in lettere (esempio : 'cinquantacinque/00'); b. Versamento diretto presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio; c. Bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo).

VERBALE DI CONTESTAZIONE

VERBALE n. .... DATA.....

Struttura \_\_\_\_\_

Funzionario accertante \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nei locali \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ il sottoscritto \_\_\_\_\_ funzionario incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla legge 16.01.2003, n. 3, con provvedimento del Dirigente scolastico n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_; ha accertato che il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ identificato con \_\_\_\_\_ in servizio presso (se dipendente) \_\_\_\_\_ ha violato la norma dell'art. 51 della L. 3/2003 in quanto \_\_\_\_\_

(sorpreso nell'atto di fumare; sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.)

- in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza,
- in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, nei locali nei quali vige il divieto di fumo e in cui è costantemente esposto apposito cartello di avviso del divieto di fumo riportante le indicazioni previste dal D.P.C.M. 23.12.2003.

Il trasgressore dichiara \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00 e da Euro 55,00 ad Euro 550,00 qualora venga commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni. Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, modificato dall'art. 52 del d.lgs. 231/98, per l'oblazione dell'illecito accertato è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione degli estremi della violazione, della somma di:

- € 27,50 (minimo della sanzione amministrativa prevista),
- € 55,00 (doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista) - poiché la violazione è stata effettuata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni, come sopra indicato - da effettuarsi:

1. con pagamento diretto al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di \_\_\_\_\_;

2. con delega alla propria banca al pagamento; 3. presso gli uffici postali. Il pagamento nel caso di pagamento in banca o presso gli uffici postali dovrà avvenire compilando l'apposito modello F23 dell'Agenzia delle Entrate – in distribuzione presso le sedi del concessionario, delle banche delegate e degli uffici postali – indicando il codice tributo 131T, corrispondente alla voce “Mulle e ammende per tributi diversi da I.V.A.”, il codice ufficio B NA e la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo – IC San Piero Patti - Me). Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione a \_\_\_\_\_. Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

Il trasgressore

Il funzionario accertante

FAC-SIMILE DI TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL  
VERBALE

Al Sig. Prefetto della Provincia di ..... sua sede Oggetto:  
Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e  
dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) - Trasmissione copia  
del verbale per violazione della norma. Ai sensi della legge 11/11/1975, n.  
584, si comunica che, in data ....., è stato redatto verbale di  
accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte  
del Sig. \_\_\_\_\_ Funzionario Incaricato dallo scrivente ai sensi  
del D.P.C.M. 14/12/1995.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico

FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA  
ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO

Al Sig. Prefetto della Provincia di ..... sua sede Oggetto:  
Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi  
della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003  
(tutela dei non fumatori). Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà  
comunicazione che in data \_\_\_\_\_ è stato redatto, a carico di \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato in \_\_\_\_\_, verbale di  
accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio  
con nota prot. n. .... del....., che si  
ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del  
D.P.C.M. 14/12/1995. Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la  
ricevuta del versamento dal trasgressore. Pertanto ai sensi di legge, si  
trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta  
Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Distinti saluti.